

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 16

in data: **28.06.2013**

Trasmessa al Co.Re.Co.

Il == prot. n. ==

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - TANZI ANNA	P	8 - CASAROLI GIOVANNI	P
2 - SASSO PIERO	P	9 - BRIDIO MICHAEL	P
3 - MARCHESI CANZIO	P	10 - GALLINARI SABRINA	P
4 - PARMIGIANI STEFANO	P	11 - LABO' AMANZIO	P
5 - MARAZZI ANGELA	P	12 - CASTELLI CLAUDIO	P
6 - MASERATI MATTEO	P	13 - OLIVIERI RINO	A
7 - BRAGA DANIELA	P		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **CORTI DR.ENRICO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SASSO PIERO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 16 in data 28.06.2013

I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013.

Alla presenza dell'Assessore esterno Buzzi Milena.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, come segue:

“Il decreto legislativo del 14.03.2011 n. 23 agli articoli 8 e 9 ha disciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU) che doveva decorrere dal 2014.

Il 6 dicembre 2011 il Governo ha emesso il decreto legge n. 201 (detto Decreto Salva Italia) e con la sua conversione in legge il 22.12.2011 n. 214 ha stabilito l'istituzione anticipata dell'IMU al 2012, in via sperimentale.

Nel 2012 sono state stabilite dallo Stato le aliquote base previste in:

- 4‰ per abitazione principale e relative pertinenze
- 7,6‰ per le seconde case e altri immobili
- 2‰ per i fabbricati rurali

La legge di istituzione ha previsto la possibilità per i Comuni di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota, e ha stabilito una detrazione di € 200 sull'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50 per ogni figlio di età compresa nei 26 anni.

L'Amministrazione di Sarmato con deliberazione consiliare n. 32 del 31.10.2012 ha stabilito le proprie aliquote come segue:

- 4‰ per abitazione principale
- 8,6‰ per seconde case e altri immobili
- 2‰ per fabbricati rurali

Ha stabilito, altresì, una ulteriore detrazione di € 50, per le famiglie con figli disabili di età superiore a 26 anni e per i proprietari di abitazione principale con disabilità certificata, così come previsto dall'art.2 comma 2° del regolamento comunale IMU.

In data 21 maggio 2013 il Governo ha emesso il decreto legge n. 54 con cui ha sospeso il versamento della prima rata di giugno 2013.

La deliberazione di questa sera definisce le aliquote dell'IMU per il 2013, lasciandole immutate dall'anno passato.

Viene confermata anche la ulteriore detraibilità di € 50 per la disabilità.

Si fa notare che le aliquote sono tra le più basse di tutta la Val Tidone e anche della Bassa Val Trebbia-Val Luretta; che Sarmato è l'unico Comune nel piacentino che ha la detraibilità di ulteriori € 50 per la disabilità”.

A questo punto, nessun altro intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 31.10.2012 all'oggetto: "IMU -Determinazione aliquote imposta municipale propria anno 2012";

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013 all'oggetto: "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria.... omissis" con cui si sospende il versamento della I rata di giugno 2013 in merito ad alcune categorie di immobili" rimanendo in attesa di eventuale evoluzione legislativa;

VISTO il comunicato del Ministero dell'Interno del 03.01.2013 (comma 381 dell'art. 1 Legge 24.12.2012 n. 228) con cui è stata differita la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 degli Enti Pubblici al 30.06.2013 ;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2011, n 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Salva Italia), convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n 214, con il quale è stata anticipata l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, anziché dall’anno 2014 come previsto dal D.Lgs. 23/2011 sopra indicato, e fino al 2014;

PRESO ATTO delle ulteriori modifiche introdotte ed in particolare:

- estensione dell’imposta anche al possesso di immobili adibiti ad abitazioni principali e pertinenze delle stesse;
- rideterminazione della base imponibile;
- determinazione delle aliquote base;

CONSIDERATO che le aliquote base stabilite dallo Stato sono state previste nella misura:

- a) dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
- b) dello 0,76 per cento per gli altri immobili;
- c) dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

CONSIDERATO inoltre che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di cui alla lettera a) sino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota di cui alla lettera b) sino a 0,3 punti percentuali e in diminuzione l’aliquota di cui alla lettera c) fino allo 0,1 per cento;

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l’importo massimo di euro 400;

VISTI gli introiti dell'IMU relativi all'anno 2012 così suddivisi:

imu abitazione principale	135.309,59
imu fabbricati rurali	12.075,00
tot cap. 3.1	147.384,59
imu terreni	104.263,80
imu aree fabbricabili	19.474,63
imu altri fabbricati	563.188,34
tot cap. 3	686.926,77
incasso totale	834.311,36

EVIDENZIATO che le principali novità per l'anno 2013 sono le seguenti:

- è stata eliminata la riserva statale dell'imposta (escluso il gruppo D) che ora è destinata per intero ai Comuni;
- per la determinazione dell'imposta valgono le aliquote pubblicate sul sito www.finanze.it alla data del 30 Aprile.
- è interamente riservata allo Stato l'imposta sugli immobili appartenenti al gruppo D con aliquota stabilita al 7,6 per mille. Per questi immobili il Comune può solo determinare una maggiorazione dell'aliquota (di massimo 0,3 punti percentuali) riservando a sé tale maggiorazione.
- passa da 60 a 65 il moltiplicatore per gli immobili del Gruppo D (come già previsto dal DL 201/2011) ad eccezione dei D5 (dove il moltiplicatore è 80) e i Fabbricati Rurali del gruppo D.
- per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale appartenenti al gruppo D, l'imposta è riservata interamente allo Stato (non più al Comune) con un'aliquota stabilita al 2 per mille;
- la scadenza prima rata è stabilita il 17 Giugno (il 16 cade di Domenica).

VISTI gli introiti dell'IMU previsti per l'anno 2013 così suddivisi:

imu abita principale	135.309,59
imu fabbricati rurali	12.075,00
tot cap. 3.1	147.384,59
imu terreni	208.527,60
imu aree fabbricabili	38.949,26
imu altri fabbricati (esclusa categoria D)	561.138,55
tot cap. 3	808.615,41
incasso totale	956.000,00

VISTO altresì che tali introiti si intersecano con la soppressione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio pari ad € 221.483,44;

VISTI altresì: lo Statuto comunale - il regolamento di contabilità - il regolamento generale delle entrate;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 ha espresso parere favorevole il Revisore del Conto;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 12, Astenuti n. 3 (Consiglieri Gallinari Sabrina, Labò Amanzio e Castelli Claudio),
Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 0

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di determinare, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, riferita all'anno 2013, le seguenti aliquote:
 - 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;

- 0,86 per cento per gli altri immobili;
 - 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
2. di stabilire nella misura di 200 € le detrazioni da applicarsi all'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze;
 3. di dare atto che la suddetta detrazione è maggiorata di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, come indicato in premessa, e che l'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto dell'importo di 200 €, non può superare l'importo massimo di 400 €;
 4. di dare atto che la detrazione per abitazione principale è maggiorata di ulteriori 50,00 € secondo le modalità previste dall'art. 2 comma 2 del regolamento comunale sull'IMU;
 5. di provvedere ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 6. di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 del D.L. n.201/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 214/2011, nonché delle successive modificazioni eventualmente introdotte in sede di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 in materia di semplificazioni tributarie.

Successivamente, con voti nove favorevoli, tre astenuti (Consiglieri Gallinari Sabrina, Labò Amanzio e Castelli Claudio), il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

N. 16 in data 28.06.2013

I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

AGUERITI ORIETTA_____

**PARERE FAVOREVOLE DEL
REVISORE UNICO DEL CONTO**

DR.MAURO PEVERI_____

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
SASSO PIERO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**

Publicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal al, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il giorno (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n in seguito:

- A denuncia di vizio di legittimità/competenza.

- Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta
e che:

- nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.

- il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti N.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**
